

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. AOODGPER n. 17417
Uff. III

Roma, 27/11/2014

Oggetto: Validità titolo di accesso al concorso per la Scuola dell'Infanzia e Primaria di cui al DDG 82/2012. Licenza Linguistica.

Con riferimento al quesito di codesta Direzione Regionale, si rappresenta quanto segue.

Fino all'anno scolastico 2010-2011, l'ordinamento (art. 191 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevedeva i seguenti istituti di istruzione secondaria superiore: il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo artistico, gli istituti tecnici, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte.

Il liceo linguistico faceva parte del sistema delle scuole non statali, che è regolamentato dal decreto ministeriale 31 luglio 1973. Le istituzioni scolastiche, sia statali che non statali, sin dal 1974, avevano, tuttavia, attivato numerose sperimentazioni di indirizzo linguistico ai sensi, più precisamente, del D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974 (recante la regolamentazione della "sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti"), a conclusione delle quali veniva rilasciato un titolo di studio che prendeva il nome di diploma di "licenza linguistica" e che equivaleva a quello che si conseguiva nei licei linguistici non statali. Con tali sperimentazioni si è cercato di rispondere alle nuove necessità poste dai mutamenti sociali e culturali e all'esigenza di assicurare ai giovani una formazione liceale specifica, caratterizzata dallo studio delle lingue condotto prevalentemente in una dimensione storico-culturale, in attesa dell'istituzione di licei linguistici statali.

Con l'introduzione dell'autonomia scolastica avvenuta con il D.P.R. 275 del 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è stato, tra l'altro, formalmente attribuito alle istituzioni scolastiche il potere di determinare il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte (art. 8). In tal modo, si è data la possibilità a ciascuna istituzione scolastica di attivare autonomamente sperimentazioni differenziate e più rispondenti alle esigenze del territorio in cui le istituzioni stesse operano.

Successivamente, con Decreto legislativo n. 59/2004 è stato istituito il I ciclo di istruzione che si articola nella scuola primaria e secondaria di I grado e con Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 è stato rivisitato il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, poggiandolo sulle due gambe del sistema dei licei e del sistema di istruzione e formazione professionale; in particolare, il sistema dei licei risultava formato dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane (ex magistrale), economico e tecnologico.

Per l'entrata in vigore del sistema dei licei si è, tuttavia, dovuto attendere il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, all'art. 64, ha confermato l'esigenza di procedere ad una definitiva razionalizzazione dei percorsi scolastici vigenti, nell'ambito di un complesso processo di revisione e sistematizzazione degli ordinamenti, cui ha fatto seguito la legge 207 del 30 dicembre 2008, che all'art. 37 ha fissato definitivamente "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011" la revisione dell'istruzione secondaria superiore.

Pertanto, a partire dal 1° settembre 2010, con l'attuazione della predetta riforma, sono state definite le nuove discipline attinenti ai vari percorsi formativi ed i relativi quadri orari, creando così il nuovo sistema dei licei, tra cui anche il liceo linguistico di cui trattasi.

Da questa breve ricostruzione normativa emerge, quindi, che sino alla istituzione del liceo linguistico, gli istituti di istruzione secondaria superiore allora esistenti potevano attivare al proprio interno, previa autorizzazione del MIUR, indirizzi sperimentali linguistici. Gli studenti che frequentavano i predetti corsi e che superavano l'esame finale di maturità conseguivano un diploma che non corrispondeva a quello di regola

rilasciato dall'istituto in cui si svolgeva il corso bensì al diploma di licenza linguistica; il diploma rilasciato non era un diploma di maturità magistrale, classica, scientifica ecc... ma un vero e proprio **diploma di licenza linguistica**, ove la denominazione dell'istituto rilasciante era del tutto irrilevante.

Né, d'altro canto, sarebbe mai potuto essere diversamente poiché i corsi sperimentali linguistici (ovunque fosse stata la sede di svolgimento) avevano un piano di studi, un quadro orario nonché prove dell' esame di maturità totalmente differenti rispetto a quelli propri degli altri istituti.

In particolare, i corsi sperimentali linguistici attivati presso gli istituti magistrali non prevedevano, fra le materie di insegnamento, lo studio della pedagogia, della psicologia e della sociologia, né attività di tirocinio; materie ed attività tutte necessarie ad assicurare un idoneo percorso di studio e di preparazione ai fini dell'insegnamento nelle scuole primarie (nota MIUR prot. n. 3123 del 14/11/12).

Non si dimentichi, infatti, che le materie, gli orari di insegnamento dei corsi sperimentali e le prove dell'esame di maturità, ai sensi del D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974 e dell'art. 278 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, venivano determinati annualmente dal MIUR, su richiesta dell'istituto interessato, con appositi decreti di autorizzazione, i quali stabilivano espressamente anche il diploma di corrispondenza.

Pertanto, nel caso di specie, al fine di poter conoscere la valenza da attribuire al diploma di licenza linguistica, detto titolo deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale, con apposita dicitura sul Diploma medesimo. In assenza di tale dicitura, l'equivalenza al Diploma Magistrale deve risultare dal Decreto Ministeriale che ha autorizzato il predetto Istituto a svolgere la sperimentazione linguistica e ai criteri di corrispondenza ivi fissati.

Il Dirigente
Giacomo Moliterno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

All'U.S.R. UMBRIA Direzione Generale Perugia